



**COMUNE DI SALÒ**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 92**  
**Data di registrazione 06/07/2021**

**OGGETTO: ORDINANZA A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA: "DIVIETO DI ACCESSO NELL'AREA DENOMINATA PIAZZETTA DONNA DEL LAGO".**

**SINDACO**

**PREMESSO** che nel corso degli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi episodi di assembramento di ragazzi e adulti nella piazzetta "Donna del lago" antistante il ponte situato nei pressi del cantiere nautico Arcangeli;

**CONSIDERATO** che tali gruppi di ragazzi/adulti, oltre a mettere in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza, importunano i passanti arrivando a intimorire i ragazzini più piccoli, creando inoltre difficoltà legate alla libera fruizione dello spazio pubblico di che trattasi, compresa la spiaggetta che confina con la piazzetta;

**RITENUTO** che tali episodi:

- determinano un senso di insicurezza per i cittadini, scoraggiando l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività;
- comportano precarie condizioni di nettezza delle aree interessate e delle relative pertinenze, causando alterazioni del decoro urbano, con l'aggravante del consumo di alimenti e bevande alcoliche e correlati problemi di carattere igienico e sanitario;
- creano situazioni di pericolo derivanti dall'abbandono, sovente, dei contenitori delle bevande che vengono poi utilizzati, in alcune circostanze, come strumenti atti ad offendere, specialmente in situazioni di ubriachezza;

**EVIDENZIATO** inoltre che l'area in questione viene utilizzata, per la sua precipua morfologia, come zona di tuffi e di balneazione sebbene afferente ad una struttura portuale, creando situazioni di pericolo sia per i natanti in transito, sia per i ragazzi che si tuffano in acqua;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire comportamenti che possono minacciare l'incolumità pubblica;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 in forza del quale il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale *"in relazione*

*all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. omissis”;*

**VISTA** altresì la Legge Regionale n° 11 del 14/07/2009 e s.m.i. che all'art. 113 recita: *“È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.”;*

**CONSIDERATO** che si rende necessario garantire comunque il transito sulla passerella pedonale che garantisce il passaggio dei pedoni, consentendo di percorrere l'intera passeggiata che costeggia il lago;

### **ORDINA**

per le motivazioni sopra menzionate, il divieto di accesso nell'area denominata “Piazzetta Donna del Lago” antistante il ponte nei pressi del cantiere nautico denominato “Arcangeli”, restando consentito il transito sulla sola passerella pedonale;

### **STABILISCE**

che salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Salò;

che è ammessa la facoltà di oblazione secondo quanto indicato nell'art. 60 dello stesso Regolamento;

### **DÀ ATTO**

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 30 settembre 2021 fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni;

### **DISPONE**

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'

- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO’
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO’
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO’.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco  
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA